

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 307 - 17868/2017**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI GASSINO TORINESE – VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Premesso** che per il Comune di Gassino Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. Revisione Generale, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 17-3205 del 30.12.2011;
- ⇒ ha approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 21/06/2012 la Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 05/07/2017 prot. n. 82130 (pervenuto il 05/07/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;  
(pratica n. VP-23/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 8.017 abitanti nel 1971, 8.886 abitanti nel 1981, 8.470 abitanti nel 1991, 9.038 abitanti nel 2001 e 9.536 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in continua crescita;
- ≡ superficie territoriale di 2.051 ettari, di cui 1.610 ettari di collina e 441 di pianura. La conformazione fisico-morfologica rileva 519 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 25% dell'intera superficie comunale), 772 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e circa 760 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso dei Suoli, 320 ettari sono inseriti nella Classe I (pari complessivamente a circa il 16% dell'intero territorio comunale), 137 ettari in Classe II (circa il 7%) e 744 ettari sono interessati da "aree boscate";
- ≡ è compreso nell'Ambito 10 di approfondimento sovracomunale della "*Collina Chivassese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ ricompreso nella zona omogenea 10 "*Chivassese*" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 24 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ≡ il PTC2, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. individua il Centro Storico del Comune quale "Centro di tipo C, di media rilevanza";
- ≡ il PTC2, ai sensi dell'articolo 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ≡ sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- ≡ infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 590 ora di competenza provinciale nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. n. 10 ed il confine della Provincia e dalle Strade Provinciali n. 97 di Cinzano, n. 118 di Sciolze, n. 122 di Chieri, n. 224 di Pavarolo;
  - è altresì interessato dal tracciato del corridoio infrastrutturale "Tangenziale Est", riportato negli elaborati grafici nn. 4.4.2 e 4.4.3 allegati al PTC2, per la realizzazione del collegamento autostradale tra l'Autostrada A-21 Torino-Piacenza ed il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, in corrispondenza del nuovo ponte sul Po, tra i Comuni di Gassino Torinese e San Raffaele Cimena;

- programma pista ciclabili 2009: è attraversato da una dorsale provinciale in progetto;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell’Ambito Nord 6 con i Comuni di: san Mauro, Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Castagneto Po, Rivalba, Sciolze, Cinzano, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco, Brozolo, Verrua Savoia quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all’Autorità di bacino del fiume Po;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: fiume Po, Rio Maggiore e Rio della Valle;
  - il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento di una porzione del territorio comunale nelle fasce A, B, C; inoltre, il PTC2 individua un “Corridioio di connessione ecologica”, normato all’art. 47 delle N.d.A;
- ≡ tutela ambientale:
  - 836 ettari sono individuati nell’ambito di approfondimento della "Collina di Torino", per il quale il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) prevede la formazione, da parte della Regione, di un Piano Territoriale di competenza regionale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali;
  - vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell’art. 12 del P.T.R.;
- ≡ alcune porzioni di territorio sono interessate dal Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i.;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2017 di adozione della Variante parziale n. 2;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al Piano vigente:

1) Modifiche normative:

- art. 22.3.1 – area R2 – *Area residenziale di completamento urbanistico* – per i fabbricati esistenti alla data del PRG vigente, in particolare negli ambiti R2/2a e R2/2c, vengono autorizzati interventi di adeguamento igienico funzionale;

- art. 22 – *Norme specifiche di Area* – al fine di fugare dubbi interpretativi, nel caso di discordanza tra le Tavole del Piano viene specificato: “*Nel caso di discordanza della rappresentazione grafica delle fasce di rispetto dai corsi d’acqua tra le Tavole di Piano e quelle Geologiche, è prevalente l’indicazione della Tavola Geologica.*” (cfr. punto 2 – Allegato A - Relazione Illustrativa);
- art. 22.7.1 - *Area produttiva di riordino e di completamento* –
  - viene proposta la rettifica del perimetro dell’area normativa P2/3, includendo nello strumento urbanistico esecutivo un’area a Servizi e un’area utilizzata per la viabilità, aventi una superficie complessiva di 1.338 mq con un aumento teorico della capacità edificatoria di 401 mq di Sul, contestualmente viene precisata la Norma per la re-distribuzione delle aree a Servizi e viene corretto l’indice Uf con Ut;
  - si precisa che l’area a Servizi/verde compresa tra l’ex opifici Sobrero e la S.P. 590 non possiede capacità edificatoria ed inoltre viene sostituito al punto 3 il codice da “2” a “3”;
- art. 3 – *Modalità di attuazione del PRG* – viene proposta coerentemente con l’art. 41 della L.R. 56/77 e s.m.i. la riduzione della superficie minima di intervento negli ambiti interessati da SUE dal 70 % al 66,66 % del valore catastale;
- art. 22.11.1 – *Area agricola – A* – al punto 2 comma 3 viene apportata la modifica Normativa per consentire, nei fondi con una superficie superiore a 1.000 mq, la realizzazione di manufatti di pertinenza all’ambito aventi una superficie massima di m8 mq;
- art. 22.2.4 – *Area residenziale consolidata a capacità insediativa residua* – in riferimento all’ambito R1/4:
  - si propongono interventi “.....edificatori con modalità diretta convenzionata anche per lotti separati anziché secondo le aree perimetrale” (cfr. art. 3, punto 6 – Relazione Illustrativa) ed inoltre viene rivista la dismissione delle aree a Servizi;
  - con l’introduzione del comma 3 nel capitolo “*Prescrizione particolari*” si consente, ai fabbricati pertinenziali con attività secondarie, interventi di adeguamento igienico funzionale una tantum;
  - in analogia al fronte dell’edificio produttivo, viene tutelato anche il fronte del fabbricato ex-uffici opificio ex-Sobrero, attualmente destinato a residenza;
- art. 22.10.1 – *Area Terziario-commerciale di nuova formazione* – coerentemente con quando definito dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana (prot. n. 21977/LB3 del 04/02/2013) vengono integrati i disposti normativi dell’ambito T3 – ex-Milano Petroli, alla voce “*Prescrizioni Particolari*”;

- art. 20 – *Norme transitorie e finali* –
  - dopo il punto 6 l'articolo viene integrato specificando: *“le aree a Servizi dismesse in base a strumenti urbanistici attuativi e non utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, potranno essere retrocesse all'uso privato solo se NON individuate a Servizi nel PRG”* (cfr. punto 9 – Allegato A - Relazione Illustrativa);
  - al punto 2 per regolamentare gli interventi ammissibili su strutture iniziate ma non ultimate, viene specificato: *“...nonché strutture esistenti iniziate in base a titolo autorizzativo valido.....”* (cfr. punto 12 – Allegato A - Relazione Illustrativa);
- art. 22.1.1 – *Area residenziale di antica formazione di conservazione e recupero* – in riferimento all'ambito R0/1 viene chiarito che nel codice “c” sono ricomprese le *“attività artigianali di servizio alla persona compatibili con l'ambiente urbano (parrucchieri, gommisti meccanici, carrozzerie, laboratori artigianali, idraulici, lavanderie, ecc.)”* (cfr. punto 11 – Allegato A - Relazione Illustrativa);

2) **Correzione di errori materiali presenti nel testo delle Norme di Attuazione:**

- Art. 22.2.1 – *area residenziale consolidata a capacità insediativa esaurita* - in *Prescrizioni particolari* viene sostituito il riferimento dell'articolo da “13/4” a “10”;
- Art. 22.11.1 - *Area agricola* – in *Prescrizioni particolari* inerenti il recupero edifici rurali abbandonati viene eliminata la lettera “c”;
- Allegato B – *Prescrizioni operative di sviluppo e adeguamento della rete distributiva in sede fissa* - in corrispondenza della citazione L2 strada statale n. 590, viene sostituito il codice alfanumerico “T5” con “T3”;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2017 di adozione della Variante:
  - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
  - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia *"....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 20/03/2017 il verbale n. 2 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con presa d'atto mediante determinazione dirigenziale n. 30/STM del 10/04/2017, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 13066/LB8 del 02/02/2017, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con

deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/08/2017;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 14/07/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**DECRETA**

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Gassino Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Gassino Torinese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 21 luglio 2017

Il Vicesindaco delegato  
al Bilancio, Personale, Organizzazione,  
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,  
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa  
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate  
(Marco Marocco)